

Civile Sent. Sez. U Num. 10375 Anno 2019

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 12/04/2019

SENTENZA

sul ricorso 15563-2017 proposto da:

CELINIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo
studio dell'avvocato MARCELLO CLARICH, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato FRANCESCO LONGO;

- ricorrente -

contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

43

103
19



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLONNA 355, presso l'Ufficio distaccato della Regione stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato VINICIO MARTINI;
PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GATTAMELATA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO GAZ;
ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COURMAYEUR 79, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO MAZZULLO, che la rappresenta e difende;

- controricorrenti -

nonchè contro

PROVINCIA DI PORDENONE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, COMUNE DI ERTO E CASSO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 15/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata l'1/02/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2019 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Francesco Longo, Vinicio Martini, Gianfranco Mazzullo e Renzo Cuonzo per delega dell'avvocato Stefano Gattamelata.

MS



FATTI DI CAUSA

1. Con un primo ricorso, Celinia S.r.l. impugnava, davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la determinazione della Provincia di Pordenone con la quale veniva negato il rilascio della autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto idroelettrico in località Sorgenti del Cristo, alla destra geografica del lago del Vajont.

2. Con un secondo ricorso, Celinia S.r.l. impugnava il decreto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con il quale era stato approvato il PCS del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, con particolare riferimento all'art. 7 delle sue Norme Tecniche di Attuazione, che vietava, con la realizzazione di impianti idroelettrici, anche la costruzione di nuove opere di captazione idraulica.

3. Il TSAP motivava il rigetto dei riuniti ricorsi, dapprima osservando che l'art. 11, comma 3, 4 e 6, l. 6 dicembre 1991 n. 394, <<Legge quadro sulle aree protette>>, vietava in modo assoluto la modificazione del regime delle acque, salve eventuali deroghe da disporsi soltanto con il regolamento del parco naturale, regolamento da approvarsi dal Ministero dell'Ambiente; in secondo luogo, accertando, in fatto, che la realizzazione dell'impianto idroelettrico, particolarmente con la costruzione di una <<condotta forzata>>, convogliante le acque delle Sorgenti del Cristo, comportava un mutamento del regime delle acque pubbliche che avrebbe violato il suddetto assoluto divieto di modifica; con ciò, disattendendo la difesa della ricorrente, secondo cui, invece, la messa in funzione della centrale idroelettrica sarebbe avvenuta utilizzando esclusivamente le <<opere preesistenti>>, senza cioè alcuna variazione; infine, in ragione delle superiori conclusioni, il TSAP riteneva irrilevante pronunciare sulla illegittimità dell'art. 7 NAT.



4. Celinia S.r.l. ricorreva per due motivi; resistevano, con controricorso, la Regione, anche quale successore della Provincia di Pordenone, il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, oltreché Enel Produzione S.p.A.; restavano solo intimati, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i beni e le Attività Culturali, nonché il Comune di Erto e Casso; infine, si avvalevano della facoltà di depositare memoria, la ricorrente, il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e la Regione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando la violazione dell'art. 11 l. n. 394 cit., con riferimento all'art. 201 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, la ricorrente rimproverava al TSAP di essere incorso in un <<eccesso di potere per travisamento di fatto>>, nella sostanza addebitando al TSAP di aver erroneamente accertato che la realizzazione dell'impianto idroelettrico avrebbe dato luogo ad una modificazione del regime delle acque pubbliche, nonostante che la <<presa>> d'acqua da utilizzarsi fosse quella in precedenza dismessa, nonostante che la condotta forzata da edificarsi fosse di soli 180 metri ed anche se che la captazione non avrebbe potuto avere alcuna influenza a causa della modestia del temporaneo prelievo.

1.1. Il motivo è inammissibile, atteso che lo stesso è in realtà rivolto ad aggirare i limiti di critica consentiti dal <<nuovo>> art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che come noto garantisce soltanto il <<minimo costituzionale>> della motivazione; in effetti, appunto in modo non più consentito, la ricorrente censura la sufficienza e la congruità della spiegazione offerta dal TSAP, addirittura contrapponendo un diverso apprezzamento dei fatti sulla base dei quali il giudice delle acque ha fondato il suo accertamento, come ad esempio attraverso una diversa valutazione dell'impatto sulle acque a cui avrebbe potuto dar luogo la costruzione della <<condotta

VF

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



forzata>> necessaria al loro convogliamento (Cass. sez. un. n. 67 del 2016; Cass. sez. un. n. 8053 del 2014).

2. Con il secondo motivo di ricorso, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sempre denunciando la violazione dell'art. 11 l. n. 394 cit., la ricorrente imputava al TSAP di essere incorso in errore, laddove aveva ritenuto che la disposizione in parola contenesse un divieto assoluto di modificazione del regime delle acque; secondo la ricorrente, all'ente parco sarebbe stato invece *ex lege* attribuito un amplissimo potere discrezionale di consentire opere incidenti sul regime delle acque, un potere che perciò avrebbe permesso di derogare il divieto, con la conseguente illegittimità dell'art. 7 NAT, nella parte in cui quest'ultimo impediva la realizzazione di ogni attività idroelettrica.

2.1. Il motivo è infondato, atteso che correttamente il TSAP ha ricavato il carattere assoluto del divieto di modificazione del regime delle acque, contenuto nell'art. 11, comma 3 lett. c) l. n. 394 cit., dalla circostanza che lo stesso, come stabilito dall'art. 11, comma 4, l. n. 394 cit., può trovare deroga soltanto nel regolamento del parco, essendo pertanto irrilevante quanto eventualmente disposto dall'art. 7 NAT (conforme, Cass. sez. un. n. 19389 del 2012).

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo unicamente a favore delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare, a favore di ciascun controricorrente, le spese processuali, liquidate in € 5.000,00 a titolo di compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato



pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2019

Il Presidente

Il Consigliere est.